

## **Adozione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.**

(Regolamento sociale)

Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore , Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio lo scrivente Municipio chiede di approvare il nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale. Esso è il risultato di un intenso lavoro che ha visto impegnati il Municipio e i preposti Servizi comunali per trovare soluzioni praticabili atte a migliorare l'efficacia della politica di aiuto sociale del Comune.

In seguito all'aggregazione sono emersi, sempre più chiaramente, una serie di bisogni in ambito sociale, ai quali, i Regolamenti in vigore negli ex-Comuni di Rivera e Bironico non riuscivano a dare risposta se non in modo parziale e solo nel settore anziani.

L'esperienza quotidiana delle persone che si occupano dello "sportello sociale" ed i casi che giungono a conoscenza del Municipio (ad esempio per il preavviso sulle richieste di prestazioni dell'assistenza sociale) dimostrano che il bisogno di aiuti per far fronte a bisogni puntuali e tocca fasce sempre più ampie della popolazione: non più solo le persone anziane ma, anche giovani che hanno appena concluso una formazione o giovani famiglie confrontate con spese impreviste e straordinarie. Anche per questo tutte le forze politiche rappresentate nelle istituzioni comunali e buona parte della popolazione riconoscono la necessità di prestazioni sociali comunali che tengono conto della nuova realtà sociale.

In questo contesto, il Municipio ha tuttavia voluto approfondire la problematica per fare in modo che le prestazioni sociali previste dal nuovo Regolamento, vengano richieste e versate soltanto quando si ritengono esaurite tutte le altre possibilità per l'ottenimento delle prestazioni sociali previste dal Cantone e dalla Confederazione e tali aiuti non consentano di raggiungere quello che il Regolamento stabilisce come limite di reddito disponibile residuale. Questo allo scopo di evitare che il Comune versi aiuti già previsti nell'ambito della politica di previdenza sociale del Cantone e della Confederazione.

Non nascondiamo che dopo aver approfondito diversi Regolamenti in questo campo, abbiamo ritenuto che quello della Città di Lugano, recentemente modificato ed adeguato alla situazione della società attuale, fosse quello che meglio permette di concedere misure finanziarie puntuali, mirate e risolutive soprattutto nei periodi di crisi. Come risaputo negli ex- Comuni di Rivera e di Bironico, alle persone al beneficio di rendite complementari, il Comune annualmente elargiva un aiuto annuale di fr. 500.- per le persone sole e fr. 900.- per le coppie, nonché fr. 250.- per figlio a carico. Questo tipo di aiuto versato in modo automatico e ad inaffiattoio a persone alle quali lo Stato già assicura un reddito minimo adeguato alle loro necessità oggettive viene soppresso e sostituito da un aiuto mirato a quelle persone, comprese, se necessario, quelle che beneficiano delle prestazioni complementari AVS e AI, che si trovano in una reale situazione di disagio economico accertato.

Il nuovo Regolamento è volto a prevenire lo stato di povertà, poiché impedisce a determinate categorie di cadere in uno stato di dipendenza dagli aiuti sociali e si fonda sul principio della sussidiarietà per rapporto alle prestazioni cantonali e federali. In altre parole, gli aiuti comunali subentrano soltanto dopo avere esaurito tutte le altre possibilità di ottenere aiuti e/o contributi finanziari.

Il Regolamento prevede prestazioni finanziarie in diversi ambiti (cfr. art. 3), con lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazioni di particolare disagio economico a carattere temporaneo (art. 1). Tenuto conto del numero delle persone per Unità di riferimento UR, possono essere riconosciute prestazioni fino ad un massimo di CHF 2'000.- l'anno per le persone sole, rispettivamente fino ad un massimo di CHF 3'000.-- annui per le economie domestiche composte da due persone, ecc.(art. 6.10) purché il reddito disponibile e la sostanza risultino inferiori ai limiti previsti (cfr. art. 6.7).

In particolare, per quanto riguarda il reddito, ci si è attenuti ai valori del reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti gli oneri sociali, i costi per l'alloggio e i costi dell'assicurazione malattia. Gli importi determinanti sono in linea con quelli stabiliti dal Dipartimento della sanità e della socialità per l'ottenimento delle prestazioni della Legge sull'assistenza sociale. Il relativo sistema di calcolo è precisato nel nuovo Regolamento all'Art. 6 ai punti da 1. a 7.

Per quanto concerne i bisogni puntuali delle varie fasce di popolazione bisognose (dalle spese per le colonie estive per le famiglie, all'acquisto di sistemi di telesoccorso da parte degli anziani), il Municipio ribadisce che la tipologia "eventi straordinari ed altri bisogni puntuali" , di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. f del Regolamento, comprende pure le fattispecie citate, così come altre tipologie non elencate nel Regolamento, purché siano comprovate. Gli eventi straordinari comprendono spese impreviste quali, per esempio, l'acquisto di occhiali, di apparecchi acustici mentre le risposte ai bisogni puntuali si riferiscono, per esempio, a spese legate all'attività scolastica ed extra scolastica dei figli, ai conguagli per le spese dell'alloggio, all'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno, ai servizi erogati da Spitex, ecc.

Non si ritiene opportuno formalizzare un elenco di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già definite nel regolamento per due ragioni:

1. perché tali prestazioni rientrano già nella categoria "eventi straordinari ed altri bisogni puntuali" ;
2. mantenendo la tipologia "eventi straordinari ed altri bisogni puntuali", l'eventuale elenco di prestazioni aggiuntive allungherebbe unicamente la lista dei possibili esempi di intervento inseriti nel Regolamento sociale comunale, senza alcuna ripercussione pratica.

Si sottolinea l'importanza dell'aiuto all'alloggio, che consiste sia nell'anticipo, sotto forma di prestito del deposito di cauzione, sia nel pagamento di conguagli o di mensilità correnti o arretrate della locazione, secondo i criteri di accesso alle prestazioni e alla condizione che tali misure siano puntuali e risolutive.

Allo stesso modo, si evidenzia l'aiuto per "I costi della salute e spese odontoiatriche". L'aiuto si giustifica alla luce dei costi della salute che, negli ultimi anni, hanno inciso in modo significativo sul budget delle famiglie.

Per i casi di disagio particolarmente grave, l' Art. 7 prevede di poter erogare prestazioni anche a persone escluse dalle condizioni poste negli Art. da 1 a 6 del presente Regolamento. Questo nell'intento anche di eliminare l'effetto soglia per i casi nei quali per pochi centinaia di franchi si supera la soglia del reddito disponibile residuale e quindi l'aiuto sarebbe negato. In questi casi secondo quanto stabilito dall'Art. 6 cpv. 9 la somma delle prestazioni erogate annualmente non può superare il reddito disponibile residuale. Ad esempio per il caso di una persona sola per la quale il Regolamento prevede un aiuto massimo annuale è fr. 2'000.- se per arrivare al reddito disponibile residuale mancassero soli fr. 1'350.- viene versata solo quest'ultima cifra, purché le spese siano comprovate dalle dovute pezze giustificative.

Si rileva inoltre che, in casi particolari, è data facoltà al Municipio di chiedere un rimborso rateale, totale o parziale, della prestazione riconosciuta (ad esempio nel caso in cui la ripresa dell'attività professionale sia prevista a medio termine).

Ripercussione finanziaria sulla gestione corrente:

E' difficile fare un'esatta valutazione di quanto verrà devoluto annualmente in applicazione del presente Regolamento sociale. Si può tuttavia fare una stima basandoci sulla statistica federale, che conferma che il tasso di povertà nelle zone periferiche è del 1,4% .

Se si considera che nel Comune di Monteceneri esistono 2023 Unità di Riferimento di cui il 1,4% sarebbero potenziali aventi diritto si può fare la seguente stima:

Unità di Riferimento: 2023; il 1,4 % corrisponde 28,3 UR arrotondate per eccesso a 30 UR.

Se valutiamo di poter dare un contributo medio annuale di fr. 2'000.- per Unità di Riferimento la spesa totale annuale per il Comune è di fr. 60'000.-

Ricordiamo che, in applicazione dei Regolamenti sociali degli ex-Comuni di Rivera e Bironico, il Comune di Monteceneri ha speso Fr. 55'600.- nel 2011 ed ha preventivato un importo di Fr. 50'000.- per il 2012.

Conseguenze rispetto all'aiuto previsti dai Regolamenti di Rivera e Bironico.

L'aiuto alle persone al beneficio delle prestazioni complementari come erogato in precedenza è soppresso. Le persone al beneficio di dette prestazioni hanno la possibilità di chiedere al Municipio un aiuto per spese straordinarie.

L'aiuto previsto solo a Bironico per il mantenimento degli anziani a domicilio è pure soppresso in quanto già previsto a livello cantonale e ora sopperito dai Servizi cura e assistenza a domicilio. Si rileva inoltre che negli ultimi anni quest'ultimo aiuto veniva elargito a sole due persone recentemente ridotte ad una sola.

Per contro, come già abbiamo precisato ed è questa novità del nuovo Regolamento, si prevede di aiutare non solo gli anziani ma anche i giovani, le famiglie che si trovano in difficoltà, dopo aver fatto capo ed esaurito gli aiuti che vengono concessi dal Dipartimento della Sanità e della Socialità e previsti dalla legislazione federale e cantonale.

Qualsiasi aiuto deve comunque essere richiesto al Municipio (art. 3 cpv. 2) e giustificato dal richiedente; sono invece abrogate forme d'aiuto automatiche e senza una verifica puntuale dei reali bisogni del beneficiario.

Il Municipio è convinto che questa sia una soluzione più equa ed efficace anche se richiede un particolare sforzo di informazione affinché chi si trova nel bisogno sappia della possibilità di richiedere aiuti sociali anche comunali. In questo senso, accanto al ruolo centrale dello «sportello sociale» e ad un'informazione generale (albi comunali, sito internet, altre forme di informazione) saranno coinvolte anche le associazioni (ad esempio i Samaritani o la società di San Vincenzo) e gli Enti (Maggio ma anche le Parrocchie) più a contatto con le persone che possono trovarsi in una situazione di disagio e bisogno.

Coerentemente con la volontà del Municipio di disporre di strumenti di intervento in ambito sociale che permettano di rispondere ai bisogni reali della popolazione, il Regolamento prevede (art. 17) che le sue disposizioni siano riviste all'inizio di ogni Legislatura ritenuto che eventuali modifiche restano di competenza del Consiglio comunale.

Per le ragioni esposte;

visti gli art. 13 cpv.1 let. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, chiede a codesto onorando consesso di voler

r i s o l v e r e :

1. E' approvato il nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del Comune di Monteceneri nel suo complesso.

2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:  
Regolamento comunale Bironico per l'aiuto agli aventi diritto alle prestazioni complementari  
Regolamento comunale Bironico per il mantenimento anziani a domicilio;  
Regolamento comunale Rivera per l'aiuto agli aventi diritto alle prestazioni complementari;
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:                      Il Segretario:  
*E.Filippini*                                      *L.Leoni*

**Allegato:** Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

**Commissione incaricata dell'esame: Gestione e Petizione**

## COMUNE DI MONTECENERI

### Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

Il Consiglio Comunale di Monteceneri, visti gli art. 53 e segg. della Legge cantonale sull'assistenza sociale, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC  
**risolve:**

#### CAPITOLO I

##### Generalità

##### **Art. 1 - Scopo**

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

##### **Art. 2 - Natura**

Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.

Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

##### **Art. 3 – Campo d'applicazione**

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
  - a. spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi;
  - b. spese per la salute e odontoiatriche;
  - c. spese per attività a pagamento in ambito scolastico e extrascolastico;
  - d. spese per servizi funebri e sepoltura;
  - e. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.

È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalare ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
3. Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

##### **Art. 4 - Beneficiari**

Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6;
- b. Domicilio o Dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.

##### **Art. 5 - Esclusioni**

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);

- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) o la Legge sull'assistenza sociale (LAS) o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

#### **Art. 6 – Unità di riferimento, limiti di reddito e importi massimi**

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 lettere da a) a f) della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio e assicurazione malattia.
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
4. Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti fr. 10'000 per persona sola e fr. 20'000 per coppie e famiglie.
5. Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde All'abitazione primaria, dedotti fr. 75'000 per persona sola e fr. 100'000 per coppie e famiglie.
6. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.
7. Il limite del reddito disponibile residuale (/in Fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per Unità di riferimento:
  - 1 persona: fr. 17'000.—
  - 2 persone: fr. 25'000.—
  - 3 persone: fr. 30'000.—
  - 4 persone: fr. 35'000.—
  - 5 persone: fr. 40'000.—Per ogni persona in più il limite sale di fr. 4'000.--.
8. Il Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.
9. La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.
10. Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di fr. 2'000.-- per Unità di riferimento di una persona e di fr. 3'000.- per due persone. Per ogni persona in più, l'importo massimo aumenta di fr. 500.-

#### **Art. 7 – Casi di rigore**

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

## **CAPITOLO II**

### **Prestazioni**

#### **Art. 8 – Spese per l'alloggio e deposito di garanzia**

1. Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per l'alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6.10.
2. Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare.
3. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

#### **Art. 9 – Spese per la salute e odontoiatriche**

La richiesta di contributo per spese odontoiatriche deve essere preventivamente valutata dai Servizi comunali competenti, previa consegna di un rapporto medico e del preventivo.

Il contributo per spese della salute e odontoiatriche può essere riconosciuto nel limite annuale massimo di fr. 1'000.-

#### **Art. 10 – Spese per i servizi funebri e la sepoltura**

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
  - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
  - b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale.

Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 3'000.--, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv.4 e 5.

#### **Art. 11- Spese per attività scolastiche**

Il contributo in ambito scolastico ed extrascolastico può essere richiesto per i costi ai quali l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica. Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità obbligatoria un importo massimo annuo di fr. 300.-

#### **Art. 12 - Eventi straordinari e altri bisogni puntuali**

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art.6 cpv. 10.

#### **Art. 13 – Assistenza tra parenti**

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

## CAPITOLO III

### Procedura

#### Art. 14 - Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dello Sportello sociale che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 8);
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

#### Art. 15 - Obbligo di informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
2. A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

#### Art. 16 - Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

## CAPITOLO IV

### Disposizioni finali

#### Art. 17 - Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

#### Art. 18 - Riesame

Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni Legislatura. Le eventuali modifiche sono da approvare dal Consiglio Comunale.

#### Art. 19 - Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- Regolamento comunale Bironico per l'aiuto agli aventi diritto alle prestazioni complementari ;
- Regolamento comunale Bironico per il mantenimento anziani a domicilio;
- Regolamento comunale Rivera per l'aiuto agli aventi diritto alle prestazioni complementari;

**Art. 20 - Entrata in vigore**

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

Approvato con Risoluzione Municipale no.737 del 27 agosto 2012.

**PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco:**

E.Filippini

**Il Segretario:**

L.Leoni

Approvata dal Consiglio comunale nella seduta straordinaria del xxxxxxxxxx.

**PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Il Presidente:**

A.Canepa

**Il Segretario:**

L.Leoni

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il: xxxxxxxx